

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
IMAGO - SOCIETA'
COOPERATIVA
A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA MARINELLA RM PIAZZA
ROMA 6

Numero REA: RM - 906106

Codice fiscale: 05629771006

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-06-2017 - Statuto completo	2
--	---



PROF. AVV. FRANCESCO CERINI
NOTAIO IN ROMA
Piazza Cola di Rienzo, 68 - 00192 ROMA
Tel. 06.3235615 - Fax 06.3610844
e-mail: fcerini@notariato.it

-----Allegato "A" all'atto n. 29.076 di raccolta-----

-----S T A T U T O-----

della "COOPERATIVA SOCIALE IMAGO - Società Cooperativa a re-

-----sponsabilità limitata"-----

-----TITOLO I - GENERALITA'-----

ARTICOLO 1 - Costituzione-----

1/1 - La Società è costituita sotto la denominazione "COOPERA-

TIVA SOCIALE IMAGO - Società Cooperativa a responsabilità li-

mitata".-----

La Cooperativa è retta dalla disciplina della previdenza e

della mutualità, nonché dalle norme di legge in materia. La

Cooperativa intende conseguire tutte le agevolazioni previste

per le cooperative condotte secondo il principio della mutua-

lità prevalente.-----

ARTICOLO 2 - Sede legale, sedi secondarie e dipendenze-----

2/1 - La Società ha sede legale in Santa Marinella.-----

2/2 - L'assemblea può istituire, trasferire e sopprimere: sedi

secondarie, filiali e succursali, come pure uffici periferici,

laboratori, negozi, depositi ed altre dipendenze, anche in al-

tri comuni della Repubblica.-----

ARTICOLO 3 - Oggetto sociale-----

3/1 - La società ha per oggetto - con scopo mutualistico e

senza fini di lucro o speculativi:-----

- lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,

commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavora-

tivo di persone svantaggiate.-----	
La cooperativa sociale intende iscriversi all'albo relativo	
alla sezione "B" istituito presso la Regione Lazio ai sensi	
della Legge 24/96.-----	
Altresì dichiara di volersi avvalere delle agevolazioni previ-	
ste dall'art. 10 del D.L. 4/12/1997 n. 460, utilizzando, ac-	
canto alla dizione di "cooperativa sociale" anche l'acronimo	
di O.N.L.U.S. (organizzazione non lucrativa di utilità socia-	
le).-----	
La società Cooperativa si prefigge altresì lo scopo mutuali-	
stico di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa col-	
lettiva che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavora-	
tiva alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-	
nali offerte dal mercato.-----	
La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci con-	
tinuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglio-	
ramento delle loro condizioni economiche, sociali e professio-	
nali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per	
il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaura-	
no con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulte-	
riore, ma non anche distinto, rapporto mutualistico di lavoro.	
La Cooperativa non ha finalità speculative ed intende far par-	
tecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato, ai	
benefici della mutualità.-----	
3/2 - Per perseguire il proprio oggetto sociale, la società	
- 2 -	

può anche, in particolare: partecipare a gare d'appalto indet-
te da Enti Pubblici e Privati, produrre, comprare, permutare e
vendere beni, opere e servizi, sia in proprio che per conto
terzi, sia direttamente che tramite altrui, con priorità e
particolari agevolazioni per i propri soci; consorzarsi con
altre cooperative per svolgere attività comuni; aderire ad En-
ti ed organismi economici consortili e di garanzia, per il
credito, gli approvvigionamenti e gli scambi agevolati; com-
piere ogni atto di operazione commerciale, industriale, arti-
gianale, agricola, mobiliare, immobiliare, finanziaria, com-
preso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie, che sia
necessario od utile a giudizio del Consiglio di Amministratio-
ne.-----

La Cooperativa può inoltre svolgere qualunque altra attività
comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale e
per le attività specifiche la Cooperativa si servirà dell'ope-
ra di professionisti iscritti negli appositi albi professiona-
li.-----

ARTICOLO 4 - Durata della società-----

4/1 - La società ha durata fino al 31 dicembre 2097.-----

4/2 - Essa può essere prorogata, come pure sciolta anticipata-
mente, con deliberazione dell'assemblea dei soci. -----

-----TITOLO II - SOCI-----

ARTICOLO 5 - Numero, requisiti e principi-----

5/1 - Il numero dei soci è illimitato.-----

5/2 - Possono essere soci:-----	
5/2a - Tutti coloro che intendono operare per contribuire va-	
lidamente al perseguimento dell'oggetto sociale.-----	
5/2b - Tecnici ed amministrativi nel numero strettamente ne-	
cessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comun-	
que in numero non superiore a quello percentualmente stabilito	
dalla legge.-----	
5/2c - Possono essere ammessi quali soci in categorie specia-	
li, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che,	
all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla	
formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni	
per ta-le ammissione sono da ritenersi integrate da quanto	
contenuto nel regolamento interno relativamente alle modalità	
di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La perma-	
nenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una ob-	
bligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad in-	
serimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assem-	
blea dei soci, senza diritto di voto.-----	
Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5	
anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti	
agli altri soci cooperatori.-----	
5/3 - Tra i soci è sancito il rispetto del principio di parità	
di trattamento nei rapporti con la Cooperativa, sia al momento	
della costituzione della società che nell'esecuzione dei rap-	
porti mutualistici. I criteri e le regole inerenti allo svol-	
- 4 -	

gimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.-----

5/4 - La società può ammettere anche soci volontari che saranno disciplinati secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381. Anche i soci qualificati come "persona svantaggiata" sono regolati dalle disposizioni previste dalla legge n. 381/1991.-----

ARTICOLO 6 - Ammissione-----

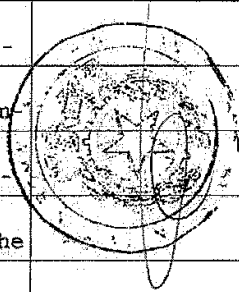
6/1 - Coloro che intendono diventare soci, avendone i requisiti, devono presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:-----

6/1a - le proprie generalità, cittadinanza e numero di codice fiscale;-----

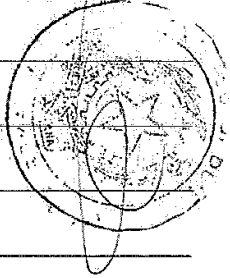
6/1b - l'indicazione della o delle attività effettivamente svolte, con particolare riguardo per quelle rientranti nell'oggetto della società o comunque utili al perseguimento dell'oggetto stesso, allegando la documentazione disponibile (diplomi, certificati, attestati, dichiarazioni sostitutive se persona fisica e quanto altro possa essere utile);-----

6/1c - l'indicazione della quota di capitale che intendono sottoscrivere e le modalità di pagamento della quota stessa e, per gli eventuali conferimenti non consistenti in denaro, l'indicazione delle prestazioni accessorie, dei beni in natura e dei crediti che intendono conferire.-----

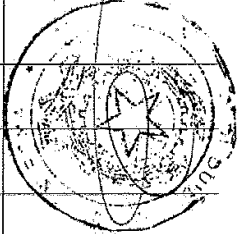
6/2 - Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'inesistenza
di cause di incompatibilità e l'esistenza di tutti i requisiti
richiesti, delibera a suo giudizio sulle domande di ammissio-
ne.-----
ARTICOLO 7 - Recesso-----
7/1 - Il socio ha diritto di recedere dalla società:-----
7/1a - quando abbia perduto uno o più requisiti per l'ammis-
sione;-----
7/1b - quando gli sia vietata la cessione della quota o di
parte di essa, con effetto verso la società;-----
7/1c - quando sia dissenziente sulle deliberazioni di cui al-
l'art. 18/8.-----
7/2 - La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dal
socio con raccomandata alla società; deve essere annotata a
cura degli amministratori nel libro soci; essa ha effetto dal
primo giorno del mese successivo in cui viene richiesta.-----
ARTICOLO 8 - Esclusione-----
8/1 - Il socio può essere escluso dalla società con delibera-
zione del Consiglio di Amministrazione:-----
8/1a - per non avere eseguito, entro trenta giorni dalla inti-
mazione da parte degli Amministratori, il pagamento - in tutto
o in parte - della quota di capitale sottoscritta; -----
8/1b - per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera con-
ferita, quando abbia conferito nella società la propria opera;
8/ 1c - per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano
- 6 -

dalla legge o da questo statuto;-----	
8/1d - quando eserciti per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della società;-----	
8/1e - quando tenga una condotta morale e civile tale da ren- derlo indegno di appartenere alla società;-----	
8/1f - quando, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche moralì, alla società e fomenti in seno ad essa dissidi e di- sordini pregiudizievoli;-----	
8/1g - quando, senza giustificato motivo, non abbia participa- to a due assemblee consecutive regolarmente convocate;-----	
8/1h - quando, essendo socio lavoratore, sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vec- chiaia o di invalidità.-----	
8/2 - Il socio che intende opporsi alla deliberazione di e- sclusione deve, nel termine di trenta giorni dalla comunica- zione, proporre opposizioni davanti al Tribunale, che può so- spendere l'esecuzione della deliberazione.-----	
8/3 L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli amministratori trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, salva sospensione di cui al comma prece- dente.-----	
ARTICOLO 9 - Morte-----	
9/1 - In caso di morte del socio persona fisica, i suoi eredi - come pure, in caso di messa in liquidazione o di scioglimen- to del socio soggetto diverso - i liquidatori o i successori,	
- 7 -	

	hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le dispo-
	sizioni dell'art. 10 seguente.-----
	ARTICOLO 10 - Liquidazione della quota-----
	10/1 Nel caso di recesso, di esclusione, di morte o di scio-
	glimento, la liquidazione della quota ha luogo sulla base del
	bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie
	limitatamente al socio.-----
	10/2 - La somma da liquidare non può, in ogni caso, essere su-
	periore a quella conferita in denaro o altro dal socio stesso.
	10/3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'ap-
	provazione del bilancio. -----
	10/4 - Il socio che cessa di far parte della società e, in ca-
	so di morte o di scioglimento, gli eredi od i liquidatori e
	successori, sono responsabili verso la società per i conferi-
	menti in denaro o altro non eseguiti, per due anni dal giorno
	in cui il recesso, l'esclusione, la morte e lo scioglimento,
	la cessione della quota si è verificato, come pure per il ri-
	sarcimento degli eventuali danni.-----
	-----TITOLO III - PATRIMONIO-----
	ARTICOLO 11 - Capitale sociale-----
	11/1 - Il capitale sociale della società non è determinato in
	un ammontare prestabilito; esso è costituito dalle quote sot-
	toscritte dai soci.-----
	11/2 - Il valore nominale della quota di ciascun socio:-----
	11/2a - persona fisica non può essere inferiore a euro 103,29
	- 8 -

(centotré/29), né superiore al limite di legge.-----	
12/3 - La società può accettare dai soci conferimenti (artt. 2516, 2342 e 2440 C.C.), oltre che in denaro, anche in beni in natura (artt. 2343 e 2254 C.C.), sia in proprietà che in godimento (art. 2254 C.C.), di crediti (art. 2255 C.C.) e di prestazioni accessorie (art. 2354 C.C.).-----	
ARTICOLO 12 - Bilancio, Utili, Perdite e Riserve-----	
12/1 - L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
12/2 - Il Consiglio di Amministrazione deve redigere il Bilancio di Esercizio, con il Conto dei Profitti e delle Perdite, nei modi e forme stabiliti dalla legge in materia.-----	
12/3 - Alla determinazione del risultato economico dell'esercizio concorrono le somme eventualmente dovute ai soci lavoratori per adeguare le retribuzioni da loro percepite durante l'esercizio alle paghe contrattuali vigenti per i lavoratori similari.-----	
12/4 - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali, destinandoli:-----	
12/4a - almeno il 30% (trenta per cento), al fondo di riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo stesso;-----	
12/4b - il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità previste dalla Legge (Legge 59/92);-----	
12/4c - ai soci lavoratori, a titolo di integrazione delle retribuzioni, possono altresì essere ripartiti dei ristorni ai	
- 9 -	

	sensi dell'art. 2545-sexies del C.C. nei limiti massimi previ-	
	sti dalla legge, in proporzione allo scambio mutualistico; i	
	ristorni, intesi come quote economiche dell'esercizio da at-	
	tribuire ai soci a congruaggio delle prestazioni mutualistiche	
	loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze	
	economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.	
	L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in rela-	
	zione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche	
	svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto econo-	
	mico del bilancio da presentare all'approvazione della Assem-	
	blea dei soci.-----	
	L'Assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne de-	
	termina i corrispondenti termini e modalità, scegliendo al-	
	l'interno dei seguenti criteri:-----	
	1. liquidazione diretta immediata o rateizzata;-----	
	2. aumento gratuito di capitale sociale.-----	
	La rimanente quota di utili deve necessariamente essere accan-	
	tonata ad un fondo di riserva che è indivisibile tra i soci	
	per tutta la durata della società ed anche al suo scioglimen-	
	to.-----	
	12/5 - Per le cooperative a mutualità prevalente, ai sensi	
	dell'art. 2514;-----	
	12/5a - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti rispetto al capi-	
	- 10 -	

tale effettivamente versato;-----	
12/5b - divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen- di;-----	
12/5c - divieto di distribuire le riserve tra i soci coopera- tori;-----	
12/5d - l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento del- la cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto sol- tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matura- ti, ai fondi mutualistici, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----	
La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle suddette clausole con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.-----	
-----TITOLO IV - ORDINAMENTO-----	
ARTICOLO 13 - Organi sociali-----	
13/1 - Gli organi della società sono:-----	
I - L'Assemblea dei Soci;-----	
II - Il Consiglio di Amministrazione;-----	
III - Il Collegio Sindacale ed il Revisore.-----	
-----CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI-----	
ARTICOLO 14 - Competenza-----	
14/1 - L'assemblea è ordinaria e straordinaria.-----	
14/2 - All'assemblea ordinaria dei soci competono:-----	
- 11 -	

14/2a - l'approvazione del bilancio e le deliberazioni conseguenti;-----
14/2b - la nomina delle cariche sociali;-----
14/2c - la delega delle attribuzioni e le decisioni in merito alle remunerazioni di tutti i membri della Cooperativa;-----
14/2d - le deliberazioni sui regolamenti interni e sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società, eventualmente sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.-----
14/3 - All'assemblea straordinaria compete deliberare sugli argomenti previsti dalle leggi in materia.-----
ARTICOLO 15 - Convocazione-----
15/1 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni - prorogabili a centoottanta giorni, quando a giudizio del Consiglio di Amministrazione particolari esigenze lo richiedano - dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----
15/2 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio di Amministrazione o ne faccia richiesta scritta motivata il Collegio Sindacale o almeno un quinto dei soci dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo che può essere diverso da quello della sede legale e l'elenco delle materie da trattare; avviso da affiggere nei locali sociali almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----
- 12 -

15/3 - Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non deve avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-----

15/4 - L'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta ed essere spedito almeno 15 giorni prima dell'assemblea quando il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato che il voto può essere dato per corrispondenza.-----

15/5 - In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i soci, gli amministratori ed i sindaci effettivi e, qualora sia straordinaria, anche un Notaio.-----

ARTICOLO 16 - Costituzione-----

16/1 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando sono presenti i soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci.-----

16/2 - In seconda convocazione:-----

16/2a - l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti;-----

16/2b - l'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

16/3 - Il socio persona fisica che è nella impossibilità di partecipare all'assemblea, può delegare per iscritto a rappresentarlo un altro socio che non sia amministratore o sindaco

	effettivo.-----	
	16/4 - Il socio soggetto diverso può partecipare e votare in	
	persona di chi ne abbia la rappresentanza o la delega a norma	
	di legge e del proprio statuto o, se non abbia personalità	
	giuridica, nella persona di cui all'art. 6/2; in ogni caso,	
	può delegare altro socio, come al comma precedente.-----	
	16/5 - In ogni caso, il socio, per partecipare alla assemblea,	
	personalmente o in delega, deve essere in regola con il paga-	
	mento delle somme dovute. -----	
	16/6 - Il socio delegato non può rappresentare più di quattro	
	soci e deve consegnare all'ufficio di presidenza, prima del-	
	l'inizio dell'assemblea, la o le deleghe in suo possesso.-----	
	16/7 - La rappresentanza può essere conferita soltanto per	
	singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni suc-	
	cessive; la delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco, il rappresentato può farsi sostitui-	
	re soltanto da chi sia espressamente indicato nella delega; la	
	delega deve essere conservata dalla società.-----	
	ARTICOLO 17 - Ufficio di presidenza-----	
	17/1 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presie-	
	duta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi	
	ne fa le veci; in mancanza di essi, dalla persona designata	
	dalla maggioranza dei soci presenti.-----	
	17/2 - Il Presidente dell'assemblea nomina Il Segretario, che	
	può essere anche estraneo alla società; l'assistenza del Se-	
	- 14 -	

gretario non è necessaria quando l'assemblea sia straordinaria

ed il verbale debba quindi essere redatto da un Notaio.-----

17/3 - Il Presidente dell'assemblea nomina, tra i soci presen-

ti, due scrutatori che lo assistano nello spoglio delle schede,

quando l'assemblea determini di deliberare a schede segrete.

te.-----

ARTICOLO 18 - Voto e deliberazioni-----

18/1- Nell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, hanno

diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci.-

18/2 - Ogni socio persona fisica ha un voto qualunque sia il

valore della quota.-----

18/3 - Gli amministratori non possono votare nelle delibera-

zioni riguardanti la loro responsabilità.-----

18/4 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti anche

quando, per qualsiasi motivo, alcuni intervenuti si allontanano

o si astengano dal voto.-----

18/5 - E' ammesso il voto per corrispondenza sulle deliberazioni

a tale fine proposte per esteso nell'avviso di convocazione.

18/6 - Le dichiarazioni dei soci, su loro richiesta devono essere

riassunte nel verbale.-----

18/7 - Le deliberazioni devono constare al verbale trascritto

nel "Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblies"

e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea;

sottoscritte dal Presidente e dal segretario della

	so-cietà "per conformità" quando il verbale sia redatto da un
	Notaio.-----
	18/8 - I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il
	cambiamento dell'oggetto sociale dei requisiti e delle cause
	di recesso od esclusione dei soci, la trasformazione o la fu-
	sione in altra Cooperativa, la proroga della durata della so-
	cietà, hanno diritto di recedere dalla società spedendole per
	raccomandata la relativa dichiarazione entro 3 (tre) giorni
	dall'assemblea, se intervenuti; oppure entro 15 (quindici)
	giorni dalla pubblicazione della deliberazione, se assenti.---
	-----CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----
	ARTICOLO 19 - <i>Composizione</i> -----
	19/1 - La società è amministrata da un Consiglio di Ammini-
	strazione composto:-----
	19/1a - da non meno di 3 a non più di 7 amministratori nomina-
	ti tra i soci persone fisiche ed i rappresentanti dei soci
	soggetti diversi scegliendone 1 o più tra gli appartenenti al-
	le diverse categorie di soci in proporzione dell'interesse che
	ciascuna categoria ha nell'attività sociale;-----
	19/1b - da 1 o 2 - a seconda che quelli sub. a) siano 3 o 4
	oppure più di 4 - amministratori che determinati Enti, a norma
	di legge o di particolare convenzione con la società, abbiano
	la facoltà di nominare.-----
	19/2 - Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzio-
	ne, devono chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese ed
	- 16 -

ivi depositare, se hanno la rappresentanza della società le
loro firme autografe nel termine di legge.-----

19/3 - Il Consiglio dura in carica 3 anni salvo che la delibe-
ra di nomina determini un periodo più breve e comunque fino
all'approvazione dell'ultimo bilancio del periodo ed alle nuo-
ve nomine.-----

19/4 - Gli amministratori 19/1a sono revocabili dall'assemblea
in qualunque tempo; non sono eleggibili coloro interdetti, i-
nabilitati, falliti non riabilitati, condannati ad una pena
che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici.-----

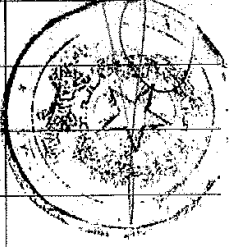
19/5 - E' revocabile l'amministratore che, senza giustificato
motivo, non partecipa a 2 adunanze consiliari consecutive. ---

19/6 - L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne
comunicazione al Consiglio di Ammini-strazione ed al Presiden-
te del Collegio Sindacale.-----

19/7 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più
amministratori; gli altri prov-vedono a sostituirli con deli-
berazione approvata dal Collegio Sindacale; quelli così nomi-
nati restano in carica fino alla prima assemblea che delibera
a riguardo. -----

19/8 - L'intero Consiglio cessa dall'Ufficio quando viene me-
no, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza degli am-
ministratori; gli altri rimangono in carica per la sola ge-
stione ordinaria, finché l'assemblea convocata d'urgenza - da

	essi o, in mancanza di essi, dal Consiglio Sindacale - abbia
	ricostituito il Consiglio.-----
	Spetta all'assemblea la facoltà di determinare i gettoni di
	presenza e/o retribuzioni per la loro attività.-----
	ARTICOLO 20 - Convocazione-----
	20/1 - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal
	Presidente e, in di lui mancanza o assenza, dal Vice Presiden-
	te o, per mandato di uno di loro, dal Segretario, mediante av-
	viso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luo-
	go - che può anche essere diverso da quello della sede legale
	della società - da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consi-
	glio stesso sentiti i Sindaci, a ciascun componente del Consi-
	glio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, almeno 5
	giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante ri-
	tenga urgente, mediante telegramma o fonogramma almeno 48 ore
	prima dell'adunanza; tali termini possono veni-re abbreviati
	sull'accordo di tutti gli amministratori e sindaci effettivi
	in carica.-----
	20/2 - Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato
	quando ne faccia richiesta scritta indicandone l'ordine del
	giorno, almeno 1/3 dei suoi componenti od il Collegio Sindaca-
	le; decorsi inutilmente 10 gg. dalla richiesta, il Consiglio
	viene convocato dal Collegio Sindacale.-----
	ARTICOLO 21 - Adunanze e deliberazioni-----
	21/1 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono vali-
	- 18 -

damente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi	
componenti in carica; questi non possono farsi rappresentare.-	
21/2 - Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi	
componenti presenti anche quando, per qualsiasi motivo, alcuni	
di questi si allontanino o si astengano dal voto; in caso di	
parità, la deliberazione non viene assunta.-----	
21/3 - Alle adunanze consiliari devono assistere i Sindaci Ef-	
fettivi ed il segretario, se nominato, che ne redige il verba-	
le.-----	
21/4 - Il verbale deve essere trascritto nel "Libro delle Adu-	
nanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione"	
e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della adunanza.	
ARTICOLO 22 - Rappresentanza e poteri-----	
22/1 - Il Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti,	
sceglie il Presidente; se questi non è nominato dall'assemblea	
si può nominare un Vice Presidente.-----	
22/2 - La rappresentanza della società spetta al Presidente ed	
al Vice Presidente, disgiuntamente tra loro e con facoltà di	
delegare, anche in giudizio, con poteri di proporre azioni e	
domande e di resistervi in qualunque sede e grado, in arbitra-	
ti ed innanzi a giurisdizione ed organi amministrativi, di no-	
minare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di	
stipulare transazioni, giudiziali e stragiudiziali, compromes-	
si e clausole compromissorie.-----	
22/3 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per	
- 19 -	

	la gestione ordinaria e straordinaria della società, eccettua-
	ti soltanto quelli che questo statuto riserva inderogabilmente
	all'assemblea.-----
	22/4 - Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare
	di conferire procure, per singoli atti e contratti o per cate-
	gorie di atti e contratti, anche a persone non facenti parte
	del consiglio stesso.-----
	22/5 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche al
	di fuori dei suoi componenti, il Segretario, con il compito di
	coadiuvare ed assistere la presidenza nelle operazioni di pre-
	parazione, convocazione, costituzione e svolgimento delle adu-
	nanze, redazione e trascrizione dei verbali, esecuzione delle
	deliberazioni e tenuta dei libri sociali.-----
	-----CAPO III - COLLEGIO SINDACALE E REVISORE-----
	Il Collegio sindacale ed il revisore deve essere istituito e-
	sclusivamente nei casi previsti dalle Leggi in vigore.-----
	ARTICOLO 23 - Composizione e competenze-----
	23/1 - Il Collegio Sindacale è composto:-----
	23/1a - da 3 Sindaci effettivi, soci o non soci, nominati dal-
	l'assemblea dei soci che ne designa il Presidente e che nomina
	inoltre 2 Sindaci supplenti i quali subentrano, in ordine di
	età, agli effettivi che cessino dall'ufficio.-----
	23/2 - L'eventuale retribuzione annuale dei Sindaci deve esse-
	re determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'in-
	tero periodo triennale di durata del loro ufficio.-----
	- 20 -

23/3 - I Sindaci effettivi, sia collegialmente che individualmente, devono effettuare i previsti controlli nei modi, tempi e forme previste dalle leggi in materia.-----

Spetta all'assemblea la facoltà di determinare i gettoni di presenza per la loro attività.-----

23/4 - Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore o da una società di revisione, se nominati, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia; l'attività è regolata dagli artt. 2409 bis e seguenti del codice civile.-----

-----TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI-----

ARTICOLO 24 - Scioglimento della società-----

24/1 - La Società si scioglie, oltre che per i casi previsti dalla legge:-----

24/1a - per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;-----

24/1b - per la perdita del capitale sociale;-----

24/1c - per deliberazione assembleare.-----

24/2 - La società può essere sciolta con provvedimento dell'autorità governativa.-----

24/3 - In caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati - deve essere devoluto ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge 59 del 92.-----

24/4 - Quando lo scioglimento sia deliberato dall'assemblea dei soci, questa nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio rimasto esaurita la liquidazione, agli scopi di cui al precedente comma.-----

ARTICOLO 25 Rinvio-----

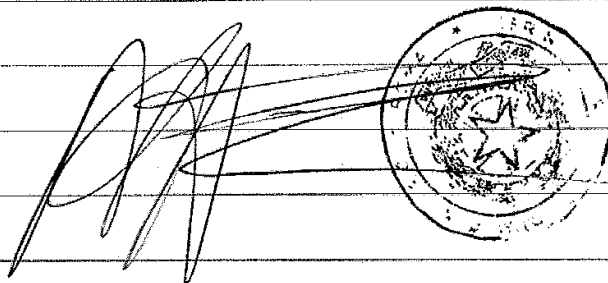
Per quanto non previsto e regolato da questo statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle altre leggi applicabili alle società cooperative sociali ed anche di Produzione e lavoro.-----

In originale firmato da:-----

Zanchini Di Castiglionchio Federico-----

Notaio Francesco Cerini-----

La presente copia composta di 16 (sedici) fogli
è conforme all'originale munito delle prescritte firme
si rilascia per uso PARTI
Roma, li 11-6-2008

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary seal. The seal features a five-pointed star in the center, surrounded by a wreath and the words "NOTAIO" and "F. CERINI" in a circular border.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale, formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da bollo ex art.66 D.L. 30 agosto 1993 n.331 convertito con legge 29 ottobre 1993 n.427.